



ASSOCIAZIONE  
GROSSISTI  
ORTOFRUTTICOLI

via c. lombroso, 54 - 20137 milano  
tel 02 55010310 / 02 59900451 - fax 02 55195614  
email agomilano@tiscali.it - pec agomilano@legalmail.it

# Statuto Sociale

*Testo coordinato con le modifiche deliberate dalla  
Assemblea Straordinaria in data 10 aprile 2013.*



codice fiscale 80003850155

**STATUTO**  
della  
**ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI**

Titolo I

**DENOMINAZIONE – FINALITÀ – SEDE – DURATA**

**Art. 1** Tra gli imprenditori, tutti svolgenti l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e/o attività ad essa strettamente connesse, operanti all'interno dell'Ortomercato di Milano, è costituita una Associazione apolitica denominata

**“ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI – MILANO”**

**Art. 2** L'Associazione ha lo scopo di rappresentare gli interessi generali dei propri aderenti e si prefigge di:

- a) promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali, economici e culturali nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, nonché nei confronti di qualsiasi Autorità ed Ente Costituito;
- b) favorire le relazioni tra gli Associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse promuovendo iniziative tese a creare e migliorare le condizioni per lo sviluppo del commercio dei prodotti ortofrutticoli;
- c) esaminare, valutare, proporre e risolvere, in collaborazione con l'Ente Gestore, qualsiasi problema di carattere organizzativo, economico e sociale al fine di migliorare l'attività svolta dagli Associati nell'ambito dell'Ortomercato di Milano.

A tal fine l'Associazione potrà partecipare ad iniziative tese a realizzare investimenti nell'interesse degli operatori Associati;

- d) assistere e rappresentare gli Associati nella stipulazione di contratti inerenti la propria attività imprenditoriale e nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico e finanziario ritenuti utili per lo sviluppo ed il miglioramento della gestione delle aziende associate;
- e) designare e nominare propri rappresentanti in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- f) promuovere, favorire ed istituire servizi ed attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza alle imprese associate in materia amministrativa, legale, sanitaria ed equipollenti, svolti da professionisti abilitati ex lege;
- g) promuovere iniziative economiche e commerciali tese a pubblicizzare i prodotti commercializzati all'interno dell'Ortomercato di Milano nonché le aziende associate che

vi operano;

- h) svolgere qualsiasi attività ritenuta utile dall'organo amministrativo tesa a tutelare gli interessi dei propri Associati ivi comprese iniziative giudiziarie per controversie in cui è interessata la categoria;
- i) stipulare contratti, atti, accordi e/o convenzioni utili alla categoria per lo sviluppo della propria attività.

**Art. 3** L'Associazione non ha scopo di lucro. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni aventi finalità in armonia con i propri scopi sociali.

**Art. 4** L'Associazione ha sede in Milano, per ora in Via Cesare Lombroso n. 54.

**Art. 5** La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo su deliberazione dell'Assemblea degli Associati con le modalità e nei termini previsti dall'art. 17 del presente Statuto.

## Titolo II

### ASSOCIATI

**Art. 6** Fanno parte dell'Associazione tutti gli imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche, che operano all'interno dell'Ortomercato di Milano, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che svolgono l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e/o attività ad essa strettamente connesse, sia in proprio che per conto terzi;
- b) che siano titolari di assegnazione di punti di vendita all'interno dell'Ortomercato così come definiti dalle norme contenute nel Regolamento di Mercato emanato dall'Ente Gestore o che, anche se non titolari di punti di vendita all'interno dell'Ortomercato, siano autorizzati dall'Ente Gestore;
- c) i produttori agricoli che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 C.C. purché siano titolari di punti di vendita all'interno dell'Ortomercato di Milano ad essi regolarmente assegnati dall'Ente Gestore e in cui si commercializzano solo ed esclusivamente derrate prodotte dai fondi in cui è esercitata l'attività agricola dell'Associato.

**Art. 7** Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli operatori interessati devono inoltrare al Consiglio Direttivo apposita istanza di adesione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Il Consiglio Direttivo, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, deve esaminare la stessa unitamente alla documentazione richiesta e deliberare di accettare o rifiutare

l'ammissione degli istanti, motivando le ragioni che ne hanno determinato l'eventuale rifiuto. Contro la decisione del Consiglio Direttivo l'istante non ammesso ha la facoltà di ricorrere, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione recante il rifiuto all'ammissione, al Collegio dei Probiviri.

L'Associato ammesso, in sede assembleare, avrà diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero dei soci componenti la propria compagine sociale.

Gli Associati sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie, dei regolamenti interni, delle deliberazioni e dei provvedimenti assunti dagli organi sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della categoria.

**Art. 8** La qualifica di "Associato" si perde:

- a) per scioglimento dell'Associazione deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli Associati ai sensi dell'art. 17;
- b) per recesso;
- c) per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di ripetute violazioni da parte dell'Associato delle norme previste dal presente Statuto e per aver assunto comportamenti lesivi dei fini istituzionali dell'Associazione;
- d) per cessazione dell'attività, per cessione dell'azienda ovvero comunque per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) per il mancato pagamento di tre quote associative;
- f) per la violazione delle deliberazioni e dei provvedimenti assunti dall'Assemblea degli Associati;
- g) per decesso dell'Associato nell'ipotesi in cui venga a cessare anche l'esercizio dell'attività.

L'Associato può recedere dall'Associazione.

La domanda di recesso deve essere comunicata per raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della fine dell'esercizio in corso.

Il recesso ha effetto con la fine dell'esercizio in corso, se comunicato entro il termine di cui al comma precedente; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Nel caso di cessata attività o cessione d'azienda, il recesso è automatico ed ha valore dalla fine del trimestre in corso.

In caso di mancata partecipazione da parte dell'associato a due assemblee consecutive senza giustificazione, il Consiglio Direttivo dovrà contestare formalmente per iscritto all'Associato la mancata partecipazione all'Assemblea richiamandolo al proprio dovere di collaborazione.

Nell'ipotesi in cui nei dodici mesi successivi a tale formale contestazione, l'associato si

dovesse comunque astenersi nuovamente e ingiustificatamente dall'intervenire a due assemblee consecutive, il comportamento dell'associato sarà considerato come integrante di gravi motivi di esclusione di cui all'art. 24 del codice civile.

L'associato sarà quindi senz'altro escluso dall'associazione, previa adozione da parte del Consiglio Direttivo di un motivato provvedimento dichiarativo dell'avvenuta esclusione; provvedimento questo, da notificarsi all'escluso.

**Art. 9** Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo a carico degli Associati per la violazione di norme statutarie sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) la decadenza.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce all'Associato la partecipazione all'attività degli organi dell'Associazione per un periodo massimo di tre mesi.

### Titolo III

#### **ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

**Art. 10** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

**Art. 11** L'Assemblea degli Associati è sovrana e rappresenta il massimo organo dell'Associazione.

La stessa si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente ed in mancanza dal Consigliere più anziano.

L'avviso di convocazione, da inviare a mezzo lettera raccomandata, fax e/o email almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere:

- l'Ordine del Giorno con l'indicazione di tutti gli argomenti da trattare;
- l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione da tenersi almeno dopo ventiquattro ore.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo fax e/o email con preavviso di almeno tre giorni.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno tre volte all'anno di cui una entro il 30 aprile ed occorrendo, per cause di forza maggiore, entro il 30 giugno.

In sede ordinaria l'Assemblea:

- a) delibera gli indirizzi generali ed i programmi futuri dell'Associazione, vincolanti per tutti gli Associati;
- b) approva il bilancio dell'Associazione, la relazione dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce;
- c) determina la quota associativa nonché le modalità di versamento;
- d) elegge ogni triennio il Consiglio Direttivo, costituito da sette membri. La nomina del Consiglio Direttivo avviene mediante votazione con cui gli Associati individueranno i primi undici nominativi scelti tra gli iscritti all'Associazione ed in regola con gli obblighi associativi, come meglio specificati al successivo art. 12.

Risulteranno eletti i primi sette che avranno raggiunto il maggior consenso dei votanti.

Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo saranno designati dall'Assemblea degli Associati e, solo qualora non vi provvedesse l'Assemblea, dal Consiglio Direttivo stesso in occasione della sua prima riunione.

- e) elegge ogni triennio, anche tra i non iscritti, i componenti del Collegio dei Revisori in numero di cinque di cui tre effettivi e due supplenti.

Un membro effettivo, che assume la carica di Presidente, ed il primo supplente dovranno essere scelti fra i Ruoli dei Revisori Ufficiali dei Conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

La carica di Revisore è incompatibile con altra carica all'interno dell'Associazione;

- f) elegge ogni triennio anche fra i non iscritti, il Collegio dei Probiviri composto da tre membri;
- g) delibera su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno che non comportano variazioni dello Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica o dal Vicepresidente del Consiglio stesso in carica o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dalla maggioranza dei presenti.

In sede di Assemblea Straordinaria l'incarico di Segretario deve essere ricoperto da un Notaio.

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione se presenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le riunioni stesse sono valide se presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

In deroga al predetto quorum, in occasione dell'Assemblea Ordinaria che nomina gli organi associativi, il quorum per la validità delle predette riunioni deve essere almeno pari al 51% (cinquantuno per cento), anche se in seconda convocazione.

In ipotesi di investimenti e spese che comportano oneri a carico dell'Associazione Grossisti Ortofrutticoli eccedenti Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zerozero) occorre che la spesa sia autorizzata da apposita assemblea con un quorum pari almeno al 51% (cinquantuno per cento), anche se in seconda convocazione.

Le deliberazioni assunte in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se riportano la maggioranza dei voti degli Associati presenti. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria è convocata:

- a) su richiesta del Consiglio Direttivo o del suo Presidente;
- b) su richiesta di almeno il 20% (venti per cento) degli Associati regolarmente iscritti all'Associazione, indicando gli argomenti all'Ordine del Giorno da trattare;
- c) su richiesta del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri.

In seduta straordinaria l'Assemblea delibera:

- a) le modifiche dello Statuto
- b) lo scioglimento dell'Associazione
- c) la nomina del liquidatore e le modalità di liquidazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano;
- b) su richiesta di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati;
- c) dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) dal Collegio dei Probiviri.

Le riunioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) degli iscritti all'Associazione. In seconda convocazione le riunioni sono valide con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli iscritti all'Associazione.

Le deliberazioni assunte in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se riportano la maggioranza dei voti degli Associati presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

La convocazione richiesta dai soci dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data della

richiesta e la relativa convocazione dovrà essere inoltrata quindici giorni prima della data fissata per la riunione, o, in caso di urgenza, nei termini di cui al 4° comma dell'art. 11 del presente Statuto.

Ogni Associato può farsi rappresentare da altra persona purché questa non rivesta cariche nell'ambito degli Organi dell'Associazione, né abbia interdipendenze con ditte e/o persone collegate agli organi stessi.

Ogni delegato non potrà essere portatore di più di una delega.

Le decisioni degli Associati in sede ordinaria possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti Associati che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli iscritti all'Associazione.

Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal suo inizio.

Delle delibere assembleari in sede ordinaria, ivi comprese le decisioni degli Associati adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Una copia dei verbali assembleari, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, dovrà essere inviata a tutti gli Associati.

**Art. 12** Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea.

Possono candidarsi ed essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo gli Associati titolari di impresa individuale e, per le persone giuridiche, il legale rappresentante o un suo delegato, a condizione che questo sia attivamente coinvolto nella gestione operativa dell'impresa e/o vi ricopra cariche sociali.

La qualifica di Consigliere decadrà immediatamente ed automaticamente per cessazione dell'attività dell'impresa Associata così come per revoca della delega del rappresentante delegato e comunque per il venir meno di una delle condizioni previste dai commi precedenti.

Il Consiglio Direttivo, tra i suoi membri:

- a) nomina il Presidente ed il Vicepresidente solo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea degli Associati;



- b) nomina un Tesoriere;
- c) nomina, all'occorrenza, una o più commissioni costituite da tre membri, anche non Consiglieri purché Associati, per lo studio e l'attuazione dei programmi deliberati dall'Assemblea;
- d) delega, all'occorrenza, uno o più soggetti anche non Consiglieri e anche se non Associati, per il compimento di specifici incarichi e/o attività.

Oltre i membri eletti fa parte del Consiglio anche il Presidente del Consiglio Direttivo uscente in qualità di Consigliere aggiunto senza diritto di voto per la definizione di tutte le iniziative intraprese e non portate a termine per la scadenza del mandato.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno quattro Consiglieri o il Collegio dei Revisori.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dai Consiglieri o dal Collegio dei Revisori, il Presidente deve provvedervi entro otto giorni dalla data della ricezione della richiesta. In mancanza provvederà, nei successivi otto giorni, il Collegio dei Revisori.

La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno tre giorni a mezzo lettera raccomandata a mano, a mezzo telefax e/o email ed in caso di urgenza, anche telefonicamente, con preavviso di almeno un giorno.

Le riunioni di Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un solo voto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei Consiglieri eletti e presenti alle riunioni.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni assunte dall'Assemblea ed attua le direttive dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi istitutivi della stessa;
- b) predispone annualmente la relazione programmatica ed il bilancio;
- c) stabilisce la quota annua associativa dovuta dagli Associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) approva e modifica i regolamenti interni dell'Associazione;
- e) nomina professionisti e consulenti per il disbrigo di pratiche inerenti l'attività propria dell'Associazione e dei suoi Associati;
- f) provvede su tutte le materie non espressamente riservate all'Assemblea;
- g) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella degli associati morosi;

h) delibera la costituzione di commissioni e di comitati tecnici e consultivi.

Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino a che sia composto da almeno cinque membri.

I membri mancanti, a seguito di rinuncia, decadenza o perdita dei requisiti, dovranno essere immediatamente sostituiti dal Consiglio Direttivo tra gli Associati inclusi nella graduatoria dei non eletti, fino ad esaurimento della stessa.

I membri del Consiglio Direttivo cooptati rimangono in carica fino alla Assemblea Ordinaria successiva alla loro nomina che dovrà confermarli con la maggioranza dei presenti in Assemblea. In ipotesi di non conferma l'Assemblea stessa, su indicazione degli Associati presenti, a maggioranza degli stessi, nominerà tanti consiglieri quanti saranno quelli eventualmente non confermati. Detti consiglieri neo nominati rimarranno in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio.

Qualora il Consiglio non venga ricostituito in sette membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Consigliere in carica più anziano dovrà convocare senza indugio l'Assemblea degli Associati per il rinnovo dell'intero Consiglio.

**Art. 13** Il Presidente eletto con le modalità di cui all'art. 11 dello Statuto Associativo ha la rappresentanza dell'Associazione ad ogni effetto di legge e di statuto di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli ha poteri di firma che può delegare.

Inoltre:

- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo adottando tutti i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini associativi;
- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nominare avvocati e procuratori alle liti;
- può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione;
- convoca, alternativamente al Vicepresidente ed al consigliere più anziano, il Consiglio Direttivo;
- vigila sull'ordinamento e sugli atti amministrativi;
- assume, d'intesa con il Vicepresidente o, in assenza di questi, con il consigliere più anziano, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse dell'Associazione, riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima adunanza.

In caso di dimissioni o impedimento o cessazione per qualsiasi causa del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente che dovrà convocare senza indugio il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Di contro, in caso di dimissioni o impedimento o cessazione per qualsiasi causa del Vicepresidente, il Presidente dovrà convocare senza indugio il Consiglio Direttivo che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Vicepresidente da scegliere tra i consiglieri in carica.

Il Vicepresidente:

- rappresenta l'Associazione negli atti delegati dal Presidente o dal Consiglio;
- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo su richiesta del Presidente;
- può rappresentare il Presidente in giudizio ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
- può, su indicazione del Presidente, vigilare sull'ordinamento e sugli atti amministrativi.

**Art. 14** Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, anche fra non iscritti all'Associazione, due dei quali, uno con funzioni di Presidente e l'altro quale primo revisore supplente, dovranno essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori dei Conti tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Collegio dura in carica un triennio ed i membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa, vigila sull'osservanza dello statuto da parte del Consiglio Direttivo e ne riferisce all'Assemblea.

Deve controllare la contabilità dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio e del conto delle entrate e delle uscite con le risultanze delle scritture contabili ed accertare trimestralmente la consistenza di cassa.

Partecipa, senza voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare un Presidente che deve essere in possesso della qualifica di Revisore dei Conti.

Il Collegio predispose una relazione annuale da presentare all'Assemblea degli Associati in sede di approvazione del bilancio e riferisce all'Assemblea stessa fatti che hanno eventualmente comportato violazioni dello Statuto da parte del Consiglio Direttivo.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

Al Collegio dei Revisori verrà assegnato un emolumento annuo deliberato dal Consiglio Direttivo.

**Art. 15** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea, anche fra i non iscritti all'Associazione.

Il Collegio dura in carica un triennio e i membri sono rieleggibili.

La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un

Presidente.

Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione ed il rispetto delle norme del presente Statuto e dei regolamenti interni.

In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra gli Associati che ad esso venga deferita dal Presidente.

#### Titolo IV

### **PATRIMONIO ASSOCIATIVO – AMMINISTRAZIONE – BILANCI**

**Art. 16** Il patrimonio associativo è formato:

- a) dai beni mobili, immobili e da qualsiasi valore che vengono a qualunque titolo in legittimo possesso dell'Associazione;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- c) una quota fissa di ammissione versata dagli Associati aderenti e fissata dall'Assemblea ordinaria annualmente;
- d) una quota annua associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
- e) i contributi sindacali ordinari;
- f) i contributi sindacali straordinari;
- g) i proventi diversi.

Le spese dell'Associazione sono costituite:

- h) da quelle necessarie per il funzionamento dell'Associazione, ivi comprese quelle relative al personale in carica all'Associazione;
- i) da quelle derivanti dall'iscrizione della categoria all'Unione Commercianti e ad altri organismi sindacali allo scopo di poter usufruire di eventuali ulteriori servizi ritenuti utili agli Associati;
- l) dagli esborsi per la partecipazione a convegni in cui è interessata la categoria;
- m) dai compensi da corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori;
- n) da eventuali esborsi ritenuti necessari dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il bilancio relativo all'esercizio associativo che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo e poi trasmesso al Collegio dei Revisori per le verifiche di competenza di tale organo trenta giorni prima di

quello fissato per l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea ordinaria degli Associati.

#### Titolo V

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 17** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati riuniti in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli iscritti qualunque sia il numero dei votanti.

Lo scioglimento dovrà essere deliberato anche nell'ipotesi di accertata impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi.

Addivenendo in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori determinandone i poteri.

#### Titolo VI

### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 18** Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme contenute nel Codice Civile.